

COMUNE DI TROPEA (VV)

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCOGLIE IL RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI. I SEGNALI SONO STATI RIMOSSI, ATTENDIAMO L'ORDINANZA DI REVOCA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto prot. 305 del 24 agosto 2012, ha accolto il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti presentato dall'Avv. Marcello Viganò ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada avverso l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1 del 13 agosto 2011 con la quale si vietava lo 'stazionamento' delle autocaravan in alcune zone del territorio comunale.

Il Sindaco di Tropea, Prof. Gaetano Vallone, ha replicato ai motivi del ricorso rivelando l'ingenua superficialità tecnico-giuridica sottesa all'impugnata ordinanza.



IL SINDACO DI TROPEA PRECISA CHE...

Questa amministrazione è stata costretta ad adottare l'ordinanza oggetto di impugnativa a causa dell'incivile condotta di diversi camperisti.

*L'ordinanza è finalizzata a impedire lo **stazionamento** delle autocaravan in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie.*

*Per stazionamento **non deve intendersi la semplice sosta**, ma il fermo di detti camper **per molte ore**, con apertura di tende o infissi e la posa a terra di tende, sedie, tavoli da pranzo o altri accessori che di fatto trasformano la sosta in un vero e proprio campeggio abusivo per le strade cittadine.*

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI EVIDENZIA CHE...

Gli articoli 15 e 185 del Codice della Strada conferiscono già all'ente proprietario della strada i poteri sanzionatori a tutela del manufatto stradale. L'amministrazione era già dotata degli strumenti per la salvaguardia della pubblica incolumità. Anzi, adoperando i rimedi previsti dal Codice della Strada, l'amministrazione avrebbe evitato i costi derivanti dall'ordinanza n. 1/2011 e tra questi, quelli dovuti all'installazione della segnaletica.

In realtà, in ottemperanza all'ordinanza è stato installato un divieto di sosta e cioè il divieto di sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, comma 1 lett. c) Codice della Strada). Il termine 'stazionamento' non è previsto da alcuna disposizione normativa e non è chiaro se si riferisca alla sosta come definita dall'art. 157 Codice della Strada ovvero al campeggio.

Da un punto di vista strettamente pragmatico, non si comprende come sia possibile accertare lo stazionamento giacché tale condotta sarebbe in parte svincolata da parametri oggettivi. Infatti, quale sarebbe il numero di ore oltre il quale la sosta diventa stazionamento?

Il Sindaco confonde la nozione di 'sosta' e quella di 'campeggio'. L'ordinanza si pone in contrasto con l'art. 185, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro dell'autoveicolo.